

# Deliberazione n. 21 del 24.01.2007

## PREC10/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Impresa Coedi s.p.a. (An) - lavori di realizzazione centro per l'impiego con annesso centro locale per la formazione ed ampliamento Università nell'area ex Istituto Vannicola di San Benedetto del Tronto.

## Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### *Considerato in fatto*

In data 6.11.2006, la Provincia di Ascoli Piceno, poneva a gara il bando per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.984.000,00.

A conclusione della verifica di regolarità della documentazione di gara, veniva esclusa l'Impresa Coedi s.p.a. in quanto la certificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del DPR 34/2000, rilasciata da RINA SPA, risultava scaduta prima del termine di presentazione dell'offerta (13.12.2006), ed inoltre per non aver presentato in modo completo le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 relative al Direttore Tecnico e ai Procuratori Speciali, elencati nel modello di autocertificazione.

A seguito di tale esclusione, l'Impresa Coedi s.p.a. avanzava istanza di riammissione alla gara, sostenendo che la reale scadenza della certificazione del sistema di qualità aziendale era in data 22.12.2006, in quanto la data indicata sull'attestazione SOA (2.12.2006) si riferiva ad una precedente emissione del certificato RINA.

Relativamente alle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 concernenti il Direttore Tecnico e i Procuratori Speciali, l'impresa rilevava che erano state regolarmente riportate nell'istanza di ammissione alla gara inviata alla Stazione Appaltante, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, comma 2 d.P.R. 445/2000).

A parere della S.A., tale istanza di ammissione, pur riportando i nominativi dei soggetti e le relative dichiarazioni, non presentava alcuna firma di sottoscrizione ulteriore a quella dell'Amministratore Unico, invalidando, pertanto, le suddette dichiarazioni, come previsto, a pena di esclusione, in calce al modello allegato al disciplinare di gara.

In data 8 gennaio 2007, è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale l'Impresa Coedi s.p.a. (An), contesta l'esclusione dalla gara e chiede di essere riammessa per i motivi sopraesposti.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la Provincia di Ascoli Piceno, ha confermato la propria posizione in merito all'avvenuta esclusione dell'Impresa Coedi s.p.a. (An) sia per quanto attiene alla mancanza delle dichiarazioni, sia in riferimento all'attestazione SOA, dovendosi far riferimento, ai fini del possesso della certificazione di qualità in corso di validità, alla data di presentazione delle offerte (13.12.2006).

### *Ritenuto in diritto*

1. Come indicato nella determinazione dell'Autorità n. 29/2002, lettera F), il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA. Nel caso di mancanza, sussiste l'obbligo dell'esclusione dell'impresa dalla gara, fatto salvo che il concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la

certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e che abbia in itinere l'adeguamento della propria attestazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, nel caso di produzione di certificato di qualità scaduto, non è consentito all'Amministrazione richiedere alla ditta una integrazione documentale (TAR Puglia n. 3946/2005). Un certificato di qualità scaduto, è da considerarsi *tamquam non esset*, atteso che esso non può assolvere alla funzione di garanzia, per la quale è previsto, oltre il termine di validità indicato nell'attestazione scritta.

In riferimento allo specifico caso in esame, competeva all'Impresa l'attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell'ordinaria diligenza e le conseguenze del cui mancato espletamento non possono ricadere che sulla diretta interessata, posto che l'onere di allegazione della certificazione grava sull'impresa.

Né può aderirsi alla tesi prospettata dall'istante secondo la quale alla data di presentazione del plico il certificato era ancora in corso di validità: il termine a cui si deve far riferimento, ai fini della validità delle certificazioni prodotte per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte.

2. Con riferimento alla seconda problematica della controversia, vale a dire la mancanza delle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d. Lgs n. 163/2006 relative al Direttore Tecnico e ai Procuratori Speciali, si fa presente che l'Amministrazione ha specificato, nel disciplinare di gara, la necessità che, a pena di esclusione, le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da ognuno dei soggetti. Le autocertificazioni di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, necessitano infatti, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del dichiarante.

Dall'esame della documentazione acquisita, risultano mancanti le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive in questione, da ciò discende l'impossibilità di considerare la mancanza della sottoscrizione come irregolarità cui ovviare mediante integrazione, trattandosi, invece, di un elemento di carattere sostanziale dell'atto.

Né rileva l'eccezione formulata dall'istante secondo la quale lo stesso ha inteso presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 d.P.R. 445/2000.

Il disciplinare di gara (pag. 6) prescrive che il concorrente deve rendere "le dichiarazioni di cui al modello allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare". Il citato modello di dichiarazione riporta, a carico del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali procuratori speciali, l'obbligo, a pena di esclusione, di rendere le dichiarazioni di cui al punto 2) lettere b) e c).

Il Consiglio dell'Autorità, con decisione assunta nell'adunanza del 14 aprile 2004, ha riconosciuto la possibilità a favore del legale rappresentante di effettuare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esclusivamente rispetto ai soggetti cessati dalla carica, successivamente deceduti o divenuti irreperibili, come eccezione al generale obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del d. P.R. 554/1999 ora trasfuso nell'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del d. Lgs. n. 163/2006.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

- ritiene conforme l'esclusione dalla gara del concorrente, in quanto il certificato di qualità prodotto risulta scaduto prima del termine di presentazione dell'offerta e le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 mancano della relativa sottoscrizione.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Luigi Giampaolino

IL PRESIDENTE RELATORE

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 Gennaio 2007